

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-33 del 05/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-18 del 03/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOC. AGR., trasmessa dal SUAP del Comune di Gazzola (PC) con nota del 21/4/2017, prot. n. 1103 (prot. ARPAE n. 4623 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche, miscelate con acque meteoriche, recapitante in corpo idrico superficiale "canale Castegnola – Buca";
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 29/6/2017, prot. n. 1845 (prot. Arpae n. 7829 in pari data);
- le ulteriori integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP il 10/08/2017 (prot. Arpae 9916 e 9915 del 10/08/2017);
- il verbale della seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 18/9/2017 conclusasi con la richiesta di ulteriore documentazione tecnica;
- le integrazioni fornite dalla Ditta trasmessa dal SUAP il 24/10/2017 con nota PEC prot. n. 3083 (prot. Arpae n. 13340 di pari data);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento, che ha dato origine alla istanza di A.U.A., consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di due nuove stalle; è prevista anche la realizzazione di un nuovo contenitore per il digestato chiarificato, avente capacità di 6000 mc, e di una concimaia per la conservazione della frazione solida (letame) pari a 300 mq;
- la consistenza attualmente autorizzata è quella riportata nell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 presentata al Comune di Gazzola il 31.7.2012 e nella successiva adesione per la modifica dello stabilimento (sezione di digestione anaerobica e gruppo cogeneratore a biogas, adesione da intendersi quale aggiornamento di quella del 31.7.2012) avvenuta con pratica trasmessa al Comune di Gazzola in data 28.11.2013, entrambe relative ad un massimo complessivo di 392 capi da latte e rimonta;

- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 19046 e richiamata nella citata relazione tecnica, è pari a 931 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 512
 - Capi da rimonta: n. 298
 - Vitelli: n. 121
- sulla base del numero di capi attualmente allevati, di cui al punto sopra, il lagone di stoccaggio del digestato chiarificato non ha la capacità sufficiente a mantenere i reflui per i 180 giorni minimi previsti dagli artt. 11 e 33 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
- la conservazione della frazione solida separata è attualmente effettuata nella concimaia scoperta posta sotto all'impianto di separazione del digestato, avente capacità di contenimento superiore al periodo minimo previsto dal Reg.to Reg.le n. 1/2016 (90 giorni);

PRESO ATTO, in relazione al progetto di ampliamento, che:

- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 1414 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 734
 - Capi da rimonta: n. 680
- i contenitori del digestato chiarificato, esistenti e in progetto, non hanno la capacità sufficiente a mantenere i reflui per il periodo minimo previsto per il carico animale di cui al punto sopra;
- il numero massimo di animali che potranno essere ospitati, in base al quale è stata verificata l'adeguatezza delle dotazioni di contenimento dei reflui, andrebbe pertanto limitato a **1330** capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 680
 - Capi da rimonta: n. 515
 - Vitelli: n. 135
- limitando il numero di animali ai valori riportati al punto precedente, l'allevamento risulta avere i contenitori per il digestato liquido sufficienti a mantenere il digestato per i 180 giorni minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 1/2016;
- raggiunta la composizione finale della stalla, la dieta del digestore sarà modificata e verranno trattati i letami e solo parzialmente i liquami prodotti;

PRESO ATTO in relazione allo scarico delle acque reflue domestiche, che:

- dalla documentazione presentata si evince che il servizio igienico è utilizzato da un massimo di 6 addetti corrispondenti ad un carico organico pari a 3 A.E.;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico, dimensionati rispettivamente per 4 A.E. e per 6 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita (unitamente alle acque meteoriche) nel corpo idrico superficiale "canale Castagnola-Buca" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

ACQUISITO il parere formulato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con nota n. 92049 del 7.11.2017 con il quale non erano rilevate particolari osservazioni o prescrizioni da proporre in merito alla richiesta di AUA;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 5/12/2017:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento;
- udite le seguenti precisazioni del rappresentante della Ditta:
 - la produzione di effluente eccede quello necessario all'ottimizzazione dell'impianto a biogas, pertanto è necessario accumularlo in una fossa per la successiva attivazione di un circuito alternativo che invia il liquame al pozzettone di carico del separatore;
 - in merito alla opportunità di limitare la consistenza al fine di garantire l'adeguatezza delle dotazioni di contenimento dei reflui confermano che la consistenza della mandria dovrà essere limitata a 1330 capi così suddivisi: 680 bovine da latte, 515 capi da rimonta e 135 vitelli;
 - la vasca di conservazione del digestato chiarificato prevista nel progetto di cui alla richiesta Permessi di Costruire, potrà essere realizzata entro il 31/03/2018;

- le concimaie per la conservazione della frazione solida separata del digestato potranno essere dotate di copertura, in osservanza alle disposizioni della DGR 1495/2011 e dell'Allegato III cap 1.b comma 6 del Reg.to Reg.le n. 1/2016, entro il 31\12\2018;
- la data presunta di messa in esercizio ed a regime delle nuove strutture zootecniche è il 31\12\2020

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOC. AGR. , per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOC. AGR.** (C. FISC. 01158520336) per l'attività di "allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gazzola (PC), Loc. Bellaria di Tuna (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S2 di acque reflue domestiche miscelate con acque meteoriche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale Castagnola-Buca";
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE – POTENZA 100 KWE

Portata massima	480	Nm ³ /h
Durata massima annua	8640	ore/anno
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 TORCIA DI EMERGENZA

Altezza minima	3,6	m
----------------	-----	---

EMISSIONE E3 DIGESTORE VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

Altezza minima	4,5	m
----------------	-----	---

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio, di alimentazione e dalle fosse sottofessurato;
- g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - o gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - o gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - o Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- i) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- j) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al Comune e ad Arpa gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- k) il combustibile utilizzato nell'impianto generante l'emissione E1 (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- l) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;

- m) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- n) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - metodo UNI 9969, UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione del monossido di carbonio;
 - metodo riportato in allegato al D.M. 25.8.2000 per la determinazione dell'acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei composti organici volatili espressi come Ctot il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli ossidi di azoto i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli ossidi di zolfo i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
- o) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- p) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- q) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- r) deve essere completata la campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni già attivata nell'anno 2017. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Complessivamente si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpa prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpa di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- s) il termine ultimo di messa in esercizio e a regime delle nuove strutture zootecniche è fissato al 31\12\2020;
- t) la data di messa in esercizio deve essere preventivamente comunicata ad Arpa con un anticipo di almeno 15 giorni;
- u) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime delle nuove strutture non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune ed ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

v) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;

3. **di impartire** scarico S2 di acque reflue domestiche miscelate con acque meteoriche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale Castagnola-Buca, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) la linea di raccolta delle acque meteoriche proveniente dalle trincee di stoccaggio degli insilati dovrà essere attivata a trincee completamente vuote e pulite;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE e al Comune di Gazzola ogni variazione della modalità di scarico o del sistema di trattamento;

4. **di impartire,** per l'utilizzazione agronomica del digestato e degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) il numero massimo di animali che possono essere ospitati, in base al quale è stata verificata l'adeguatezza delle dotazioni di contenimento dei reflui, deve essere limitato a 1330 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 680
 - Capi da rimonta: n. 515
 - Vitelli: n. 135
- b) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, per come attualmente strutturato, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta che deve essere rispettata per le quantità massime riportate:

Biomassa	Quantità tonn/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame 10.731 tonn e letame 1941 tonn)	12.672
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (mais trinciato)	182
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	nessuno
TOTALE	12.854

- c) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione che dovrà essere rispettata, per le quantità massime riportate, una volta completato l'ampliamento del centro zootecnico sarà la seguente:

Biomassa	Quantità tonn/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (parte del liquame prodotto per 10.731 tonn e letame 1590 tonn)	12.321
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA	nessuno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	nessuno
TOTALE	12.321

- d) la vasca di conservazione del digestato chiarificato prevista nel progetto di cui alla richiesta Permesso di Costruire dovrà essere realizzata entro il 31\03\2018;
- e) le concimaie per la conservazione della frazione solida separata del digestato dovranno essere dotate di copertura, in osservanza alle disposizioni della DGR 1495/2011 e dell'Allegato III cap 1.b comma 6 del Reg.to Reg.le n. 1/2016, entro il 31\12\2018;

- f) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- g) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
- h) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
- i) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- j) 60 giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità dei terreni agrari in convenzione d'uso, dovrà presentare un'ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale;
- k) l'impianto di separazione solido – liquido deve essere mantenuto in efficienza, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta del digestato chiarificato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E. Qualora a seguito del monitoraggio del sistema di trattamento dovesse emergere un'efficienza di separazione inferiore a quanto stimato, dovrà essere rivalutata l'adeguatezza dei sistemi di contenimento delle deiezioni e, se necessario, dovrà essere proposto il relativo progetto di adeguamento;

5. **di fare salvo** che:

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/(fossa Imhoff e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata.
- L'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata con l'AUA si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la ditta proponente è tenuta ad osservare comunque le procedure previste dalla PAS di cui al D.Lgs 28/11, per la variazione della dieta alimentare dell'impianto di digestione anaerobica come sopra descritta, a seguito del potenziamento dell'allevamento

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dallo Sportello Unico sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 presentata al Comune di Gazzola il 31.7.2012 e la successiva adesione per la modifica dello stabilimento avvenuta con istanza trasmessa al Comune di Gazzola in data 28.11.2013 e la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato e degli effluenti zootecnici n. 19046 ricevuta da Arpae con prot. 7483 del 22/06/2017;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.), nonché quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 e dalla Delibera di Giunta Reg.le n. 1495/2011;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.